

Segretario Generale
Segreteria Generale

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 65 DEL 17/11/2025

OGGETTO: COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (C.D. "CER") ALLARGATA - PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI PIOTTELLO ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE ADDA MARTESANA PER LA CER", IN QUALITÀ DI FONDATORE PROMOTORE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, nei prossimi anni, le fonti di produzione di energia rinnovabile consentiranno sempre più una produzione elettrica diffusa ed in prossimità dei centri di consumo. L'ausilio e lo sviluppo di modelli digitali ed innovativi, permetterà la connessione virtuale degli utenti che condivideranno produzione, consumo ed accumulo di energia. In questo contesto, quindi, le Comunità Energetiche Rinnovabili (c.d. "CER"), rappresenteranno uno strumento importante per lo sviluppo della transizione energetica locale;

PREMESSO che, con l'adozione da parte di 196 parti in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015, è entrato in vigore il 4 novembre 2016 il c.d. Accordo di Parigi, quale trattato internazionale giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, al fine di ridurre progressivamente le emissioni globali di gas serra e limitare il riscaldamento globale. Anche le Comunità Energetiche Rinnovabili saranno un utile strumento verso il raggiungimento di tali obiettivi di decarbonizzazione;

PREMESSO che, risultano particolarmente rilevanti le direttive (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (che introduce le "Comunità energetiche rinnovabili") e 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (che definisce le "Comunità Energetiche dei Cittadini");

PREMESSO che, l'Italia è uno dei Paesi promotori delle politiche di decarbonizzazione, avendo intrapreso numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da Fonti di Energia Rinnovabili - FER ed efficientamento energetico;

PREMESSO che, tra le misure e gli strumenti contemplati in seno al PNIEC 2030 (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), da ultimo approvato, figura la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito anche CER);

PREMESSO che, con l'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 - cd. decreto " Milleproroghe", convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 - il legislatore italiano ha provveduto ad una prima parziale attuazione della Direttiva UE 2018/2001, introducendo nel nostro ordinamento le figure dell'autoconsumo collettivo e delle "Comunità Energetiche Rinnovabili" (CER);

PREMESSO che, con la deliberazione n. 318/2020/R/eel dell'ARERA e il D.M. 16 settembre 2020 del MISE sono entrati in vigore i relativi provvedimenti attuativi, con individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;

VISTO, l'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", che ha precisato che l'obiettivo principale della comunità energetica rinnovabile è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

VISTO, l'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevede che la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;

RITENUTO che, i partecipanti ad una Comunità energetica rinnovabile dovranno costituire una nuova entità giuridica senza scopo di lucro che regolerà i rapporti tra loro circa le attività di produzione, accumulo, consumo e condivisione di energia da fonti rinnovabili oltre alle attività ausiliarie e a tutto quanto consentito normativamente;

VISTO, l'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevede che la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;

VISTO, l'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevede che:

ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;

l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui

all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 e s.m.i., secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite. (perimetro della stessa cabina primaria convenzionalmente stabilito e consultabile nella pagina web GSE dedicata (Link alla pagina web: <https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>);

RITENUTO che, la Comunità energetica rinnovabile si basa su un modello virtuale di condivisione dell'energia elettrica, prodotta da impianti a fonti rinnovabili che siano nella disponibilità e sotto il controllo della stessa comunità, attraverso l'utilizzo della rete di distribuzione esistente;

PRECISATO che, ogni membro della Comunità energetica rinnovabile rimane libero di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e per i membri produttori, i benefici derivanti dalla vendita dell'energia in rete rimarranno in capo agli stessi;

RITENUTO che, per la diffusione di questo innovativo modello di condivisione dell'energia, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, disciplina la "Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia", prevedendo dei meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MWp;

VISTO, il decreto ministeriale 414 del 07 dicembre 2023 che disciplina i criteri e le modalità di erogazione, da parte del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), per un periodo di venti anni, della tariffa incentivante (c.d. tariffa premio) che tiene conto della dimensione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e del prezzo zonale dell'energia in base alla localizzazione sul territorio nazionale del o degli impianti di produzione che fanno capo alla CER;

VISTA, la deliberazione ARERA 727/2022/R/EEL del 27 dicembre 2022 recante "Definizione, ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della regolazione dell'autoconsumo diffuso. Approvazione del testo integrato autoconsumo diffuso" che definisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 199 del 2021, le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui al Titolo II;

CONSIDERATO che, l'evoluzione della tecnologia apre la strada a modelli innovativi di gestione dell'energia e delle risorse energetiche. Per cui si assiste ad una costante evoluzione del quadro normativo europeo, che mira alla centralità del cittadino consumatore/produttore (c.d. Prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;

CONSIDERATO che, al centro di tale evoluzione ci sono le Comunità Energetiche rinnovabili, il cui obiettivo è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità sia economici sia di qualità della vita e di erogare servizi sul territorio;

CONSIDERATO che, le Comunità energetiche rinnovabili, attraverso la condivisione dell'energia, rappresentano soluzioni di transizione energetica partecipata in grado di rispondere a bisogni:

Ambientali: attraverso la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (garanzia di autonomia energetica e diminuzione dell'uso di fonti fossili), nonché di autonomia energetica;

Economici: attraverso la riduzione delle perdite di rete e distribuzione dell'energia elettrica nonché di risparmio in bolletta e creazione di valore aggiunto oltre all'incremento di posti di lavoro ed erogazione di servizi ai propri membri;

Sociali e partecipativi: attraverso una partecipazione comunitaria estesa nonché di contrasto alla povertà energetica e di rilancio del senso di comunità e di strumenti democratici di partecipazione attiva e condivisa.

RITENUTO che, nell'ambito delle Comunità energetiche rinnovabili, il Comune può svolgere diversi ruoli, quali quello di membro promotore e partecipante, in tal caso, anche supportando le iniziative private sul territorio con la medesima Comunità energetica;

ATTESO CHE l'amministrazione ritiene opportuno costituire in CER per dare l'opportunità ai cittadini di usufruire di una comunità energetica. L'amministrazione ritiene, infatti, che la guida pubblica garantisca la più ampia partecipazione e animazione territoriale, in quanto garanzia di tutela degli interessi di tutti, del territorio, dei fabbisogni della comunità;

PRECISATO che, nell'ambito delle attività relative all'operatività del progetto di costituzione di una CER, è stato intrapreso il percorso di accompagnamento con l'*Advisor Cogeser*, che ha superato l'Amministrazione comunale nella valutazione degli aspetti giuridico – amministrativi. Il progetto presentato prevede che il Comune partecipi in qualità di ente Promotore- Fondatore, assumendo un ruolo propulsivo rispetto all'attività della Fondazione di Partecipazione, garantendo le risorse indispensabili per l'avvio dell'attività, nonché assumendo un ruolo propositivo rispetto alla realizzazione dello scopo e alla verifica sull'attività della Fondazione stessa;

RITENUTO che, il modello della Fondazione di partecipazione è stato ritenuto il più idoneo per la gestione della CER, poiché garantisce la partecipazione di enti pubblici, aziende e cittadini in un'ottica di collaborazione e mutualità;

RITENUTO che, gli enti pubblici sono pienamente legittimati a partecipare ad una Fondazione di partecipazione, in quanto negozio giuridico a struttura aperta che racchiude in sé alcuni elementi propri della fondazione, combinati con peculiarità dell'associazione;

CONSIDERATO, in punto di diritto, che la Fondazione di partecipazione:

è un ente non lucrativo che, ai sensi dell'art 31 del D.lgs. n. 199/2021, persegue uno scopo di utilità generale come quello di fornire benefici ambientali ed economici ai membri della fondazione, derivanti dalla condivisione dell'energia prodotta dagli impianti appartenenti ai suoi partecipanti;

garantisce piena compatibilità con il principio delle c.d. "porte aperte", giusto il disposto degli artt. 1332 c.c. e 23 del D.lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del terzo settore), in quanto i tratti fondamentali di tale modulo organizzativo sono rappresentati dalla pluralità di fondatori o comunque di partecipanti all'iniziativa mediante un apporto di qualsiasi natura, purché utile al raggiungimento dello scopo, nonché dal principio di partecipazione attiva alla gestione dell'ente da parte di tutti i fondatori o partecipanti all'ente;

assicura la coesistenza di soggetti imprenditori e non imprenditori all'interno della CER, da differenziarsi in base all'apporto di ciascuno allo scopo della Fondazione, potendo dunque distinguersi tra soci enti pubblici, soci imprenditori, soci consumatori, soci prosumers;

è caratterizzata dalla necessaria presenza di un patrimonio vincolato al perseguimento di uno scopo di interesse generale predeterminato dai fondatori, destinato a rimanere tale per tutta la durata della fondazione;

prevede la formazione progressiva del patrimonio, per cui la dotazione patrimoniale è aperta ad incrementi per effetto di adesioni successive da parte di soggetti ulteriori rispetto ai fondatori, con la possibilità di accrescimento del fondo di dotazione;

garantisce l'autonomia patrimoniale perfetta rispetto ai partecipanti in quanto, una volta ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, risponde solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte;

garantisce un'amministrazione trasparente e inclusiva che consente la partecipazione di enti pubblici, aziende e cittadini in un'ottica di collaborazione e mutualità;

offre una governance più agile che facilita i processi decisionali e garantisce una gestione più efficiente delle risorse e delle attività da svolgere;

CONSIDERATO, altresì, che, la Fondazione di partecipazione, nella modalità di CER c.d. "allargata", dà la possibilità di riunire più configurazioni di autoconsumo all'interno di un'unica CER, generando economie di scala, che consentono di abbattere i costi fissi di gestione, massimizzando i benefici economici e garantendo una maggiore stabilità finanziaria nel lungo periodo;

RICHIAMATO il VADEMECUM ANCI PER I COMUNI in merito all' "Autoconsumo Individuale a Distanza e Comunità di Energia Rinnovabile" pubblicato nell'aprile 2024;

RITENUTO necessario, pur non rientrando la fattispecie nel perimetro previsto dal Dlgs 175/2016, per le società di capitali, chiarire le motivazioni economiche e finanziarie sottese all'operazione, definendo un masterplan che tenga conto di:

- interventi di efficientamento realizzabili sul patrimonio e sugli asset,
- stima del fabbisogno energetico,
- possibili benefici dell'autoconsumo fisico.

ATTESO CHE pur non rientrando la fattispecie nel perimetro previsto dal Dlgs 175/2016, per le società di capitali, la fondazione adotterà tutti i principi di buona gestione, trasparenza e controllo economico-finanziario tipici dei soggetti partecipati;

VISTO il parere legale richiesto al fine di accertare le legittimità del percorso intrapreso allegato alla presente, da considerare parte integrante della motivazione del presente provvedimento

VISTA la "Relazione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) elaborata da COGESER allegata e considerato che, quanto sopra esposto, trova conferma nel documento allegato;

ATTESO CHE COGESER interviene esclusivamente come consulente tecnico nell'ambito della CER, a titolo gratuito nei confronti dei Comuni partecipanti all'iniziativa, sulla base del piano strategico approvato da tutte le Amministrazioni che contemporaneamente partecipano al capitale di COGESER;

CONSIDERATO che, il Fondo di dotazione sarà costituito da € 30.000,00 complessivi da suddividersi tra i Comuni Fondatori Promotori e che il Comune di Pioltello provvederà ad una dotazione pari ad Euro 5.000,00;

VISTI i documenti allegati in particolare la bozza dell'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "FONDAZIONE ADDA MARTESANA PER LA CER" e la bozza dello STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "FONDAZIONE ADDA MARTESANA PER LA CER" e ritenuti gli stessi meritevoli di tutela;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la competenza di questo organo a deliberare in tal senso ai sensi dell'art. 42 co. 2 TUEL, in particolare la lettera E;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti ai sensi dell'art 239 comma 1 n. 3, allegato alla presente;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i, qui allegati;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto è richiesto il parere di regolarità contabile;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale dottor Giovanni Andreassi in merito alla conformità legislativa.

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) di APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di APPROVARE la partecipazione del comune di Pioltello alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile che risulterà, all'atto della costituzione, formata dal Comune di Comune di Bellinzago L.do, Comune di Gorgonzola, Comune di Liscate, Comune di Melzo e Comune di Truccazzano, tutti partecipanti in qualità di membri Fondatori Promotori della CER;
- 3) di APPROVARE, la bozza di atto costitutivo e statuto di fondazione di partecipazione proposta per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) allegati alla presente da considerare parte integrante e sostanziale, tenendo conto del fatto che gli stessi potranno essere ulteriormente definiti e negoziati nelle parti non sostanziali;
- 4) di AUTORIZZARE la Sindaca pro-tempore, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, per la sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione di partecipazione, denominata FONDAZIONE ADDA MARTESANA PER LA CER", avanti al Notaio che verrà a tale scopo designato;
- 5) DI DARE ATTO che ai fini della partecipazione del Comune di Pioltello alla fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Adda martesana per la CER" dovrà essere impegnata una somma per il conferimento al fondo di dotazione non superiore a € 5000. Acquisiti tutti gli atti deliberativi delle Amministrazioni fondatrici sarà possibile determinare il contributo di ciascun socio fondatore. Le somme verranno impegnate dal Dirigente competente, a seguito di appostamento nel Bilancio 2026-2028;
- 6) di DARE ATTO che il regolamento interno per la ripartizione e la destinazione dei benefici economici derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa che verrà approvato dal Consiglio di amministrazione della medesima CER sulla base degli indirizzi desumibili dal presente provvedimento;
- 7) DI DEMANDARE gli uffici agli adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- 8) di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari.

